

ItaliaNostra
Onlus

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO
STORICO, ARTISTICO E NATURALE
DELLA NAZIONE

Progetto Paesaggio Agrario



Dossier



PARTE I

Roma, 6 dicembre 2002

Indice

Parte I

LA FUNZIONE DEL PAESAGGIO

I RISCHI PER IL PAESAGGIO

Lo sviluppo urbanistico: il consumo di suolo

Il turismo

La trasformazione dell'agricoltura

Gli eventi catastrofici

Il fuoco

Il "rischio" legale

IL PAESAGGIO (IL)LEGALE

La pianificazione paesistica

La gestione dei parchi naturali

La difesa del Suolo

La pianificazione territoriale e urbanistica

PER IL PAESAGGIO

La convenzione europea per il paesaggio

Breve cenni sul progetto paesaggio agrario

Parte II

Studi tematici

- 1 L'AGRICOLTURA
 - Le aziende agricole
 - Gli agricoltori
 - Le coltivazioni
 - Il peso economico
 - La diffusione dell'agricoltura biologica
 - Le aziende biologiche e le produzioni
 - Il mercato dei prodotti tipici e biologici
 - Le politiche ambientali e settoriali
 - La riforma della Politica agricola comune (PAC): verso un'agricoltura più sostenibile
 - I nuovi piani per lo sviluppo rurale
 - La politica regionale e fondi strutturali
 - La domanda di indicatori per le politiche agricole e rurali

- 2 LE RISORSE IDRICHE
 - Il rapporto tra paesaggio, agricoltura e risorse idriche
 - Gli aspetti quantitativi
 - Gli aspetti qualitativi
 - L'acqua e agricoltura

- 3 IL SUOLO E IL SOTTOSUOLO
 - Aspetti quantitativi
 - Il consumo di suolo
 - Gli strumenti per la tutela
 - I dissesti idrogeologici
 - L'inquinamento da metalli pesanti
 - La desertificazione
 - L'erosione delle coste
 - Il rischio sismico
 - L'attività estrattiva
 - I geositi

- 4 LE FORESTE
 - Aspetti quantitativi
 - L'utilizzazione a fini produttivi
 - Lo stato di salute
 - Gli incendi
 - La funzione ecologico-protettiva
 - La definizione
 - Definizioni internazionali

- 5 SALUTE E BENESSERE
 - Paesaggio e sport
 - L'inquinamento in ambiente urbano
 - L'inquinamento in ambiente extraurbano – elettromagnetismo
 - Le biotecnologie

- 6 TURISMO
 - Il quadro generale europeo
 - La situazione italiana
 - L'agriturismo

- 7 BIBLIOGRAFIA

- 8 ALLEGATI
 - LA CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO

 - IL PROGETTO PAESAGGIO AGRARIO

 - ALLEGATI STATISTICI

PRIMO DOSSIER PAESAGGIO AGRARIO

Il dossier è da intendersi come materiale di lavoro che sarà integrato durante lo svolgimento delle attività previste dal Progetto

a cura dell'Ufficio territorio di Italia Nostra

Silvia Cioli, Elisabetta Cipriani

con il contributo di

Giammarco Caimi, Luca D'Eusebio, Paolo Liberatore, Giorgio Pineschi

La domanda che ci si deve porre è se oggi sia attuale parlare di paesaggio. E prima ancora, cosa si intende per paesaggio e per paesaggio agrario nello specifico.

LA FUNZIONE DEL PAESAGGIO

Quando si parla di paesaggio è bene rammentare quanto affermato da Geddes, uno dei più grandi geografi e urbanisti, nel 1923 a una conferenza tenuta a New York:

Pensiamo ai nostri antenati nei vecchi giorni della colonializzazione in America o in Europa. Ciascuno conduce il suo aratro senza interessarsi troppo del campo del vicino ... lascia gli altri soli con se stessi, questa è la civiltà delle colture cerealicole. La terra è arata e seminata, la messe è tagliata dallo stesso contadino ... Nelle colture cerealicole dell'ovest, dall'antica Roma alla moderna America troviamo dunque la base, l'origine, il fattore determinante del nostro concetto occidentale di individualità e di indipendenza ... Se fossimo degli orientali, e se noi coltivassimo riso, la nostra posizione sarebbe notevolmente diversa ... dovremmo formare prima di tutto un grande comitato che ci diriga per risolvere il problema della raccolta e distribuzione dell'acqua in tutto il bacino idrico in cui viviamo ... in modo che ogni coltivatore possa ricevere acqua sufficiente a coprire il suo campo di riso. Qui la cooperazione, l'azione della comunità diventano la prima necessità ... in contrasto con le colture cerealicole dell'ovest, abbiamo la comunità istituzionale e il tipo di famiglia basato sulla coltura del riso. Una curiosa verifica di questo contrasto si ebbe quando la coltura del riso fu introdotta in Italia ... All'incirca dopo una mezza generazione, i contadini chiesero cambiamenti nelle leggi che allora vigevano in relazione alla eredità e ai diritti di proprietà. Gli altri naturalmente non vedevano molto senso in questo. Ma uno che era stato in Cina, esaminate le richieste, esclamò: "Questa gente sta chiedendo istituzioni cinesi"¹.

Nello scritto citato Ghio, interpreta lo scritto di Geddes nel seguente modo:

“Due gruppi sociali che operano fianco a fianco in uno stesso ambiente, svolgendo attività diverse vedono certo le stesse cose ... ma non vedono lo stesso territorio. La parola territorio come oggi la usiamo indica una interpretazione che un gruppo sociale dà a se stesso del rapporto che si instaura tra il gruppo stesso e l'ambiente fisico in cui opera. Il territorio è una particolare integrazione di questo rapporto, è il risultato di un processo mentale e psicologico di carattere collettivo, ma un'interpretazione molto speciale, complessa, perché implica da un lato una intuizione della struttura interna e delle tendenze evolutive del gruppo stesso, dall'altra un'intuizione delle risorse potenziali presenti nell'ambiente in relazione al livello tecnico e organizzativo raggiunto da quel gruppo”.

E' possibile individuare diversi tipi di paesaggio, ad esempio agrario, urbano, industriale come risultato di un complesso di fenomeni non solo naturali, omogenei da un punto di vista macro-funzionale. La geografia, disciplina che ha fatto del paesaggio oggetto di principale interesse, lo studia per aree distinte e caratterizzate da omogeneità dei caratteri sotto i profili formali, biologici, fisici o "sensibili"; omogeneità nelle loro reciproche correlazioni nel tempo e nello spazio. Il campo di interesse del paesaggio geografico é toccato anche dagli aspetti non sensibili quali l'organizzazione politica e sociale, il livello economico e culturale. L'interazione, quindi tra fattori fisico-biologici e attività umane, come processo di costruzione nel tempo dell'ambiente, costituisce il paesaggio. In questo approccio la visione é oggettiva, indipendente dal singolo osservatore.

Il paesaggio è in definitiva terreno di diverse discipline, ognuna portatrice di propri metodi di analisi e linguaggi.

Più che singole definizioni sembra appropriato un richiamo alle importanti “funzioni” che il paesaggio svolge, oltre quelle estetica, ecologica, ambientale, su diversi livelli:

- *culturale*, quale risultato dell'agire umano e testimonianze lasciate dall'uomo e dalle attività da esso svolte. Sono tracce visibili a colpo d'occhio, nascoste dal sovrapporsi di “palinsesti” culturali di epoche diverse o della memoria e dei miti della nostra come di altre culture precedenti.

¹ Ghio M., Territorio, paesaggio, attività umana, in Architettura del paesaggio, Firenze, 1979, pagg. 37-38.

- *sociale*, quale produttore di servizi relativi al tempo libero e agli aspetti della salute psicofisica dell'uomo e quale habitat delle popolazioni che vi vivono sopra. L'uomo è l'attore della conservazione e della "produzione" del paesaggio, lo è in quanto "abitante", è protagonista dei processi che si sviluppano sul territorio, lo è in quanto beneficiario, "user", del bene paesaggio inteso quale luogo di svago e attività del tempo libero o "polmone verde" dei territori a maggiore urbanizzazione e concentrazione o quale produttore di cibi di qualità e sani.
- *economico*, quale prodotto delle attività umane che si sono svolte e si svolgono continuamente sul territorio. Senza di queste il mantenimento o la conservazione del paesaggio infatti diventerebbe una pura azione di restauro e conservazione al pari di quanto avviene per gli oggetti in un museo. Il paesaggio senza le attività economiche che si svolgono sul territorio, come ad esempio l'agricoltura, perde il proprio significato e la propria complessità;
- *difesa del suolo*, in quanto protezione del suolo da erosione e dissesti. Basti in questo senso ricordare come la presenza umana sia una delle condizioni del presidio territoriale accanto alla cura del territorio stesso e la sua manutenzione al fine di prevenire i rischi di erosione, dissesto incendio.

I RISCHI PER IL PAESAGGIO

Tornando alla seconda domanda posta all'inizio "se oggi sia attuale parlare di paesaggio, e di quello agrario in particolare." La risposta è semplice: il paesaggio è un bene a rischio. La sua perdita è irreparabile e molte generazioni occorreranno per costruire nuovi paesaggi. In questi anni, ed ancora oggi, abbiamo assistito ai seguenti fenomeni:

- consumo di suolo
- grandi opere
- abusivismo
- turismo intensivo
- la riduzione del comparto agricolo
- gli eventi catastrofici relativo ad alluvioni, erosione e frane
- gli incendi
- l'attività legislativa di questo primo scorcio di XXI secolo

Lo sviluppo urbanistico: il consumo di suolo

Uno dei principali rischi che interessa il paesaggio è il consumo di suolo. Il consumo di suolo indica la quantità di suolo che è sottratto alla sua naturale vocazione dall'urbanizzazione derivata da utilizzi residenziali, produttivi, commerciali e infrastrutturali. Questi usi compromettono la vocazione naturale del suolo in modo irreparabile. Gli effetti negativi che il consumo di suolo comporta per l'ambiente sono dovuti all'impermeabilizzazione dei terreni. Questo determina l'alterazione degli ecosistemi naturali, e dei processi di percolazione delle acque nel sottosuolo (alimentazione delle falde acquifere). Anche le attività produttive industriali e agricole inducono un consumo di suolo di natura qualitativo per l'alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dei terreni per l'uso di sostanze usate nei processi produttivi.

Secondo quanto affermato da Vezio De Lucia in numerosi scritti i nove decimi del consumo di suolo sono stati prodotti dal dopoguerra. Il restante decimo è il frutto della millenaria storia di questo Paese. A questo dato da considerarsi "storico" e al tempo stesso impressionante è da affiancare la stima del consumo di suolo annuo.

Secondo il WWF ogni anno sono consumati 100.000 ettari. Anche questo secondo dato è impressionante. Significa che un comune poco più piccolo del comune di Roma (il più grande comune d'Europa) ogni anno è urbanizzato.

Il consumo di suolo rischia di essere un male endemico della nostra società se si pensa che ad esempio a Roma, dove gli abitanti sono diminuiti di 270.000 unità dal 1991 al 2001, sono diminuite anche le famiglie residenti, e il 10% delle abitazioni è sfitto. Il nuovo piano regolatore in corso di approvazione prevede un consumo di nuovo suolo, prevalentemente agricolo secondo lo studio Italia Nostra, Vas, WWF, Polis, di circa 10.000 ettari. Un altro grande impatto sul consumo di suolo è dato, secondo il WWF, dall'impatto delle grandi opere e infrastrutture. Si pensi che:

- l'autostrada Cecina - Civitavecchia ad esempio interesserebbe ben 3.350,95 ettari di parchi regionali;
- la Torino - Lione ricadrebbe per 687,15 ettari in un'area riconosciuta dall'unione Europea come SIC (Siti di importanza comunitaria).

Mentre secondo Italia Nostra il solo Ponte sullo Stretto comporta un consumo di suolo di 700 ettari: l'equivalente di nove Villa Borghese a Roma. A questi dati devono sommarsi anche altri effetti delle leggi emanate recentemente come il decreto "libera centrali" (Decreto Legge 7/2/2002) che prevede facilitazioni e un regime derogatorio rispetto alla legislazione vigente (attualmente circa 1.000 centrali elettriche sono in attesa di realizzazione) o gli effetti del regionalismo o federalismo oggi in voga, che decentrando alcune funzioni alle regioni presenta su materie quali ad esempio le cave effetti disastrosi e fuori controllo.

A questi dati devono sommarsi quelli relativi al consumo di suolo dovuto all'abusivismo, fenomeno mai sopito che si ridesta ad ogni dichiarazione di condono vero o presunto. Il fenomeno, è prevalentemente caratteristico dell'Italia meridionale dove si concentrano i $\frac{3}{4}$ del fenomeno che ha raggiunto tra il 1994 e 1998 il numero di 232.000 abitazioni, l'equivalente di una città di 600.000 abitanti.

Il turismo

Al consumo di suolo si deve aggiungere la pressione antropica derivata dal turismo. Questo fenomeno presenta dati di grande concentrazione stagionale e prospettive di grande sviluppo. Si pensi che rispetto agli attuali 260 milioni di turisti, si stima diventeranno tra i 440 e i 650 milioni nel 2025. Il 20% delle mete turistiche è rappresentato dalle campagne (40% zone marine, e 24% le città), fenomeno che ha registrato 350.000.000 di presenze nel 2001, contro appena 300.000.000 nel 1998. Le preoccupazioni maggiori sono dovute alla dimensione pionieristica degli strumenti di gestione (Piani di gestione integrata, Programmi Leader, Agenda 21) a fronte di concentrazioni in alcuni periodi dell'anno, che per le località di grande attrazione, comportano un rapporto tra residenti e presenze turistiche di 1 a 40.

La trasformazione dell'agricoltura

Il censimento dell'agricoltura ha messo in evidenza alcuni dati significativi sulle tendenze dell'agricoltura con evidenti ricadute sul paesaggio agrario:

- il numero delle aziende agricole è diminuito mediamente in Italia di un sesto in dieci anni, in alcuni casi questo calo è del 40% (Lombardia). In pratica rispetto a 10 anni fa su 5 aziende ne sono ancora presenti solo 3. Sono in diminuzione anche gli occupati nel settore;
- la superficie agricola totale SAT riguarda due terzi del Paese (19.700.000 ettari) ed ha subito un calo rispetto al 1990 di circa 3,1 milioni di ettari. Una superficie pari alla somma della Liguria e del Piemonte;
- la superficie agricola utilizzata SAU (superfici totali delle Aziende sottratte dei boschi e delle altre superfici) è oggi circa 13.200.000 ettari (- 1.800.000 ettari rispetto al 1990). E' pari a 2/5 della superficie del nostro paese ed è diminuito, rispetto al 1990, di una superficie pari al Lazio. Il calo maggiore è stato nelle Isole (-22,1%);
- le aziende sono piccole, prevalentemente a conduzione familiare con scarso ricambio generazionale e alto tasso di meccanizzazione, cresce rispetto al precedente rilevamento il numero delle grandi aziende, della superficie media anche se con grandi differenze territoriali.

Gli eventi catastrofici

La mancata manutenzione che ha interessato il nostro Paese negli anni recenti costa oggi circa 9.000 miliardi l'anno. 70.000 persone sono state interessate da eventi idrogeologici pericolosi. I fenomeni di dissesto idrogeologico, di erosione ed esondazione che sempre più caratterizzano il nostro Paese assumono una particolare rilevanza per la grande pressione antropica che caratterizza il paese e l'urbanizzazione diffusa e disordinata che caratterizza l'Italia.

Sorprendente è il ritardo con cui si è avviato il sistematico intervento per gli avvenimenti di dissesto idrogeologico: solo dopo i tragici fatti di Sarno del 1998 si sono predisposte analisi sulle condizioni di dissesto idrogeologico estese a tutto il Paese. Il risultato è sorprendente: il 45,5% dei comuni italiani è a rischio e il 14,5% presenta un rischio elevato. La Lombardia, L'Umbria e il Molise presentano in questo quadro delle punte di estrema pericolosità e diffusione dei fenomeni di dissesto.

Non stupisce che un Paese in cui non ci si è mai curati di effettuare analisi, manutenzioni e interventi sistematici si scopra a rischio, stupisce, questo sì, che nelle Leggi finanziarie del 2002 e del 2003 siano stati ridotti i soldi del cosiddetto decreto Sarno per finanziare i piani di bacino e nella finanziaria 2003 i fondi per la protezione civile a fronte, oltre del quadro di rischio appena descritto, anche di un rischio sismico che riguarda il 67% del territorio nazionale.

Il fuoco

Gli incendi che ogni estate riempiono i telegiornali sono uno dei grandi problemi nazionali. Tra il 1994 e il 1999 sono andati perduti boschi di una superficie pari a circa due volte la Valle d'Aosta (580.000 ettari). Gli incendi nello stesso periodo sono stati 56.000, di cui il 70% di origine dolosa. Nel solo 1999 una superficie boschiva pari al lago di Garda è andata bruciata se si sommano i 7.000 incendi che hanno colpito l'Italia, mentre nel 2000 nel solo periodo estivo è bruciato l'equivalente del parco del Gran Paradiso (83.000 ettari). Il dato allarmante dal punto di vista del paesaggio è l'interruzione del ciclo ecologico che l'incendio comporta e la faticosa "ricostruzione" che per andare a regime impiega circa 200 anni.

Il "rischio" legale

Ai rischi già evidenziati nel paragrafo precedente si aggiungono le leggi e i disegni di legge che negli ultimi due anni sono apparsi all'orizzonte. Nelle righe che seguono si sono evidenziati quelli che maggiormente incidono sul paesaggio. L'aggiornamento dei testi è al novembre 2002 a cura dell'ufficio legale di Italia Nostra.

Legge 443 del 2001., Legge 166 del 2002, oltre a prevedere un imponente numero di autostrade e altre infrastrutture (243.000 miliardi di euro di opere) con un imponente consumo di suolo anche nelle aree protette prevede:

- art 1 comma 2 lettera d, e D. Legge 166 del 2002, CONFERENZA DEI SERVIZI, La conferenza dei servizi è aperta ai privati ma non alle associazioni, i progetti discussi non possono essere messi in discussione per quanto riguarda la localizzazione.
- La Valutazione di impatto ambientale (VIA) diventa da procedura tecnica (in cui i valutatori sono tecnici) a procedura politica (in cui i valutatori sono politici) avendo il CIPE la decisione finale.
- (art. 1, commi da 6 a 14), SUPERDIA, manutenzioni ordinarie e straordinarie, ristrutturazioni, demolizioni e ricostruzioni e nuove edificazioni possono essere effettuate dai privati chiedendo l'autorizzazione e aspettando 30 giorni con il silenzio assenso. Le amministrazioni non avranno il tempo materiale di svolgere i controlli, in questo modo vi saranno rischi assai gravi per il patrimonio storico e per la stabilità degli edifici.

A.S. 1753,

- art. 6, COMPENSAZIONE AMBIENTALE, i proprietari di terreni, che dopo aver chiesto la concessione edilizia subiscono limitazioni all'attività edificatoria per vincoli ambientali, in accordo con il Comune, individuano nuove aree edificabili in altra zona del territorio comunale. La compensazione dei vincoli ambientali è in controtendenza con la sentenza n. 56/1968 della Corte costituzionale che non riconosceva l'indennizzo dei vincoli paesistici. Inoltre non sono poste limitazioni alle quantità da compensare aprendo una contrattazione caso per caso, né l'obbligo di prevedere le nuove aree edificabili all'interno delle aree in cui è già prevista l'espansione edilizia stravolgendo i Prg. Infine ai Comuni è dato l'onere di "ripagare" i privati per vincoli imposti anche da altri enti.
- art.8, prevede la CONCESSIONE IN SANATORIA per gli interventi abusivi sui beni ambientali.
- art.8, in cambio dell'emersione fiscale, offre "una causa estintiva dei reati ambientali"
- art.8, per chi aderisce all'emersione fiscale del "lavorato in nero" è prevista "una causa estintiva dei reati ambientali"

Leggi finanziarie 2002 e 2003

- Sono stati ridotti i finanziamenti previsti dal Decreto Sarno per i piani di Bacino: 300 miliardi di lire per il 2002 e 400 miliardi dal 2004. Inoltre nella finanziaria 2003 sono stati ridotti i fondi per la protezione civile (-218 milioni di Euro).
- Sono senza finanziamento gli strumenti per attuare il protocollo di Kyoto
- E' previsto un taglio del 10% delle risorse per i parchi

Legge 112, artt. 7 e 8

Istituisce la Patrimonio dello Stato Spa, che dovrà "gestire, valorizzare, alienare" il patrimonio dello Stato o cederlo alla Infrastrutture Spa che lo utilizzerà per finanziare le infrastrutture della legge obiettivo

Decreto Legge 7/2/2002 n. 7,

Facilita la costruzione di innumerevoli impianti elettrici di potenza superiore ai 300 MW termici in deroga agli strumenti urbanistici in vigore e con una procedura di VIA approvato direttamente dal CIPE. Sono circa mille le centrali in attesa di essere realizzate.

Legge 401 del 2001 art. 5bis, comma 5.

Consente deroghe alle leggi vigenti in caso di eventi catastrofici di straordinaria intensità e consente di estendere lo “stato di emergenza” anche ai “grandi eventi” (ad es. un summit di politica internazionale) equiparati a calamità naturali per giustificare i poteri speciali.

Legge 166 del 2002

E' consentita la vendita delle aree demaniali delle acque interne.

Legge 221 del 2002

Sono introdotte deroghe alla caccia di alcune specie protette ed è demandata e delegata alle regioni la materia del prelievo venatorio di fauna selvatica.

AC 1592

Questa proposta di legge, in contrasto con le leggi quadro 394/91 e n. 157/92, permette di svolgere l'attività venatoria anche nei parchi.

Legge 179 del 2002, art.18

Lo stato si fa carico di bonificare i siti inquinati finanziando i privati che presentano progetti di disinquinamento e riutilizzo.

In questo breve excursus tratto dal testo di Italia Nostra per la manifestazione nazionale del 16 giugno non sono trattati i temi relativi ai rifiuti che meriterebbero un capitolo a parte vista la nutrita attività in proposito: Decreto Legge 22 del 2002 (Caso Gela: il pet-coke), Legge 405 del 2001 i rifiuti sanitari di ospedali, cliniche e laboratori non sono più rifiuti speciali ma “normali”), Legge 179 del 2002 (limitazione del concetto di "produttore di rifiuto" al solo produttore iniziale), Legge 16 del 2002 (Il Combustibile da Rifiuti (CDR) è ritenuto rifiuto speciale la cui gestione dello smaltimento passa dai Comuni ai privati), Legge 443/2001 art. 1 comma 17 (i materiali provenienti da demolizioni, scavi, lavorazioni minerarie e di cava non sono più ritenuti contaminati e non vanno più considerati come rifiuti).

IL PAESAGGIO (IL)LEGALE

La tutela del paesaggio ad oggi non è stata sufficiente davanti alle pressioni edilizie, al peso delle attività umane quali il turismo intensivo, alla cattiva gestione delle risorse, alla mancata manutenzione e attuazione del quadro legislativo inerente il governo del territorio.

La pianificazione paesistica

L'art. 9 della Costituzione italiana recita:

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Questo articolo ha trovato applicazione per circa quarantacinque anni nella Legge 1497 del 1939, che seppure precedente, è da considerarsi un importante avanzamento della cultura della tutela in Italia e nel mondo. A questa legge, redatta come progresso delle precedenti leggi di tutela del 1909 e del 1922, è stata affidata la protezione delle bellezze naturali o singolarità geologiche, di ville, giardini e parchi, delle cose immobili di valore estetico o legato alla tradizione e, infine, delle bellezze panoramiche.

La legge prevedeva anche la facoltà di redigere piani paesistici a cura dell'allora Ministero dell'Educazione nazionale. All'Amministrazione centrale la materia è rimasta di fatto fino al 1972 quando furono “devoluti” alle regioni i poteri e la facoltà di redigere i piani paesistici. Con l'amministrazione centrale solo 14 piani paesistici furono redatti:

- Ischia, Napoli (1943);
- S. Ilario Nervi, Genova (1953);
- Osimo, Ancona (1955);

- Portofino, Genova (1958);
- Appia Antica, Roma (1960),
- Caffarella, Roma (1960);
- Riviera Versigliese, Lucca (1960);
- Gabicce-Mare, Pesaro (1964);
- Argentario, Grosseto (1966);
- Sperlonga, Latina (1967);
- Assisi, Perugia (1969);
- Portonovo, Ancona (1970);
- Procida, Napoli(1971)
- Terminillo, Rieti (1972).

Negli anni successivi, fino all'approvazione della legge "Galasso" nessun altro piano paesistico fu redatto. Nell'agosto del 1985 fu approvata la legge n. 431, detta "legge Galasso", che introdusse i piani paesistici obbligatori, da redigersi a cura delle Regioni, e la tutela attraverso elenchi o categorie di beni sia diffusi, che puntuali, da tutelare ope legis².

Ancora oggi non tutte le regioni hanno i piani paesistici e solo 6 regioni (Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Liguria, Marche e Veneto) hanno elaborato piani ad hoc per la scadenza prevista dalla legge e altre 4 (Friuli, Toscana, Umbria, Prov. Trento) hanno rianimato altri piani che avevano elaborato secondo altri principi e in alcuni casi adottando piani non estesi a tutto il territorio nazionale.

Si è passati di proroga in proroga, solo in alcuni casi il ministero dei Beni culturali ha utilizzato il potere sostitutivo che la legge gli riservava. Le leggi emanate dalle singole regioni presentano un quadro assai vario per le metodologie assunte e per il disegno di piano.

Oggi a 17 anni dall'entrata in vigore della legge il quadro complessivo non è ancora soddisfacente.

Stato di attuazione della pianificazione paesistica

REGIONI	Ambito territoriale		Percentuale di territorio regionale sottoposto a vincolo
	Piano paesistico esteso all'intero regionale	Piano paesistico per specifiche aree	
PIEMONTE			51,44
VALLE D'AOSTA			87,71
LOMBARDIA			49,28
TRENTINO ALTO ADIGE			95,89
VENETO			45,15
FRIULI VENEZIA GIULIA			81,99
LIGURIA			34,10
EMILIA ROMAGNA			58,01
TOSCANA			46,97
UMBRIA			39,62
LAZIO			46,65
ABRUZZO			54,63
MOLISE			53,84
CAMPANIA			47,34
PUGLIA			18,79
BASILICATA			39,88
CALABRIA			44,60
SICILIA			28,77
SARDEGNA			35,54
TOTALE			46,14

Fonte: rielaborazione da AA.VV. , *Un Paese spaesato: Rapporto sullo stato del paesaggio italiano, Roma 2001*

² Sono sottoposti a vincolo paesistico le seguenti categorie di beni:
terreni costieri per una fascia di 300 metri dalla battigia;
terreni lacuali per una fascia di 300 metri dalla battigia;

Risulta vincolato il 46,14 per cento del Paese, 139.050 Km² sui complessivi 301.387 dell'Italia. Quattro regioni (Molise, Campania, Basilicata e Sardegna) non hanno ancora un piano paesistico esteso a tutto il territorio. Il dato evidente dello stato della pianificazione paesistica è il ritardo del Mezzogiorno e delle Isole.

Superficie territoriale vincolata per macro aree geografiche

	Superficie territoriale (km ²)	Superficie vincolata (km ²)	Percentuale
Nord	118.207	64.974	55,0%
Centro Italia	69.151	35.068	50,7%
Sud e isole	112.029	39.009	34,8%
TOTALE	301.388	139.051	46,1%

Fonte: rielaborazione da AA.VV. , *Un Paese spaesato: Rapporto sullo stato del paesaggio italiano, Roma 2001*

Il quadro normativo per quanto riguarda la tutela del paesaggio è stato recentemente riordinato con la promulgazione del “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali” nel 1999, legge n. 490.

Il settore non ha trovato ancora un equilibrio definitivo, sono infatti in arrivo alcune leggi pericolose per la tenuta complessiva del quadro legislativo della tutela. Infatti, da un lato, il Parlamento ha dato al governo la delega per un ennesimo riordino della legislazione relativa ai beni culturali e, dall'altro lato, è passato al Parlamento, in prima lettura, l'A.S. 1753 per il riordino delle norme ambientali, che introduce nel nostro ordinamento la compensazione ambientale e la concessione in sanatoria. Per questi, come per altri testi legislativi si rimanda all'apposito capitolo.

La gestione dei parchi naturali

I parchi rappresentano uno dei laboratori in cui l'equilibrio tra uomo e natura dovrebbe portare ad individuare un modello di “sviluppo durevole” da importare in tutto il territorio. Tra gli strumenti di pianificazione dei parchi vi è una stretta relazione tra programmazione economica e pianificazione del territorio, inoltre il Piano del Parco “sostituisce” tutta la pianificazione di ogni livello.

L'Italia vanta, seppure nel cronico ritardo sulle tematiche ambientali rispetto agli altri paesi, di aver dato vita, in un periodo breve, ad un impulso significativo nell'istituzione di parchi e aree protette. In soli sette anni il territorio nazionale posto sotto tutela è passato dal 3% al fatidico 10%³ e oggi l'Italia può contare su 669 aree protette per un totale di circa oltre 3 milioni di ettari (l'equivalente della somma di regioni come la Sicilia e la Liguria).

La quantità di superficie protetta è certamente un dato importante, non è sufficiente per assicurarci l'effettiva protezione dei nostri paesaggi naturali e di quelli antropizzati. La crescita delle aree protette deve molto alla legge quadro nazionale 394/91 di cui Italia Nostra è stata una delle ispiratrici.

La situazione sembra però regredire negli anni successivi. Inopportuni due decreti legislativi, rispettivamente il decreto del 1997 n.281 e quello del 1998 n.112 che hanno soppresso, il primo, il Comitato Stato-Regioni per le aree naturali protette sostituendolo con la Conferenza Stato-Regioni e il secondo ha abolito il Programma triennale.

Nuove minacce si affacciano all'orizzonte nel prossimo futuro.

a. L'articolo 7 disegno di legge-delega contrassegnato come Atti Camera 1798, come peraltro l'altro disegno di legge contrassegnato come Atti Camera 1592, si propone di consentire la caccia entro il perimetro dei parchi. Oggi la caccia nei parchi è tassativamente vietata, e tale divieto costituisce un principio generale dell'ordinamento a livello costituzionale, come ha dichiarato ripetutamente la Suprema Corte, in particolare con le sentenze 366/1992, 389/1999 e 20/2000. Infatti, le aree naturali protette sono istituite in tutto il mondo ed anche in Italia per attuare la conservazione della natura, degli ecosistemi, della diversità biologica.

b. L'articolo 3, lettera d), dello stesso disegno di legge Atti Camera 1798 fa discendere la decadenza delle disposizioni della pianificazione paesistica, e la cessazione dei vincoli temporanei di totale immodificabilità di cui all'articolo 1-quinquies della legge 431/1985 non già soltanto dall'approvazione del piano del parco ma anche soltanto dalla definizione di generiche “misure di salvaguardia”.

³ Meta lanciata come sfida nel 1980 da WWF, Comitato Parchi e Riserve analoghe e Università di Camerino.

Lo stato di salute dei parchi non è buono. In base all'indagine condotta dal WWF⁴, si pongono in evidenza alcuni dati preoccupanti che spiegano le difficoltà in cui versano molte aree protette regionali: oltre la metà (55,2%) dei Parchi e circa il 43,3% delle Riserve non hanno fondi sufficienti per la gestione ordinaria; nel 16% delle Riserve manca un Ente di gestione; il Direttore risulta assente, nel 34,1% dei Parchi e nel 57,6% delle Riserve; la pianta organica per il personale risulta assente nel 27,8% dei Parchi e nel 57% delle Riserve e solo il 37,9% degli enti di gestione delle aree naturali protette ha effettuato assunzioni di personale dipendente. Il piano del parco o il piano di assetto naturalistico risulta assente nel 50,6% delle aree protette regionali, è in elaborazione nel 16,6% e in adozione nel 11,9%; il piano pluriennale economico e sociale risulta assente nel 74,7% delle aree protette regionali, è stato approvato solo nel 4,4% delle aree, è in elaborazione nel 19,2% e in adozione nel 1,6%. Il regolamento generale è assente nel 50,4% delle aree protette regionali, è in elaborazione o adozione nel 20,2% delle aree, mentre è approvato nel 29,5%; soltanto alcune aree naturali protette regionali, pari al 27,4%, hanno adottato regolamenti tematici (raccolta funghi e tartufi, gestione forestale, ecc.).

L'effettivo radicamento del parco nel territorio è difficile e complesso e l'esperienza non solo italiana ma anche europea dimostra che per un parco ci vogliono almeno dieci anni di tempo di assestamento prima che vi sia un funzionamento "a regime". In questi anni di tumultuosa crescita del numero e della varietà delle Aree protette italiane non sono mancate insufficienze e limiti nella loro gestione soprattutto nel rapporto con il mondo agricolo e con le comunità locali.

Molti dei nostri parchi però non riescono ad uscire da una fase di stallo: in alcuni casi per una dura opposizione da parte della speculazione edilizia e del mondo venatorio ai vincoli imposti dal parco; in altri casi si combatte a lungo lo spostamento dei confini; oppure si dà il caso che la rinuncia a produzioni inquinanti in cambio di una futura "industria verde" non convinca gli operatori economici; oppure che il peso dei visitatori-turisti sia più un problema per la conservazione che non una risorsa oculatamente indirizzata e controllata. Questi stalli e contrapposizioni hanno inaugurato una stagione drammatica di riduzione delle superfici protette in alcuni parchi (ad es. Parco delle Cinque Terre e di Bracciano – Martignano) ed ad una messa in discussione della classificazione delle aree protette. Questa proposta di riclassificazione, in linea di principio coerente con le indicazioni dello IUCN, presentata alla II Conferenza nazionale delle aree protette di Torino del 2002, presenta notevoli preoccupazioni per l'introduzione di nuove categorie (quali ad esempio i parchi agricoli), con livelli di protezione ridotti rispetto a quelli esistenti oggi, in cui numerosi parchi nazionali e regionali dovrebbero confluire.

Da quanto detto fin qui emerge che l'istituzione di un parco non solo richiede di risolvere la carenza di risorse finanziarie per la gestione ordinaria e promuovere gli investimenti appropriati, ma richiede anche che un'altra questione di fondo sia risolta: si tratta di quei conflitti tra conservazione e uso delle risorse che restano lo scoglio da superare per far convivere il parco con la società che lo circonda. E' bene sottolineare che la legge finanziaria per il 2002 e per il 2003 prevede un taglio dei fondi pari al 10% e ricordare che nel 1991 – 1993 i finanziamenti avevano una media annuale di € 27,88 per ettaro mentre nel 2002 i finanziamenti sono pari a € 18,68 per ettaro.

L'obiettivo generale di conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, deve essere perseguito, con funzioni differenziate, da tutto il sistema istituzionale: dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle comunità montane. Lo Stato deve garantire in primo luogo, anche se non in misura esclusiva, l'attuazione degli accordi internazionali, delle direttive e delle politiche europee; deve garantire la tutela e la valorizzazione, nel breve e lungo termine, del patrimonio naturale e ambientale nazionale. Tale patrimonio naturale e ambientale va conservato per obbligo internazionale e anche perché è una risorsa strategica per il Paese. In questo senso il Programma triennale era un prezioso strumento di programmazione, e la sua soppressione è stata un grave errore.

Vi sono ancora delle aree di notevole valore ambientale clamorosamente esposte a rischi di compromissione benché siano previste come parchi nazionali, perché non si è mai proceduto alla relativa istituzione: vuoi perché l'iter di istituzione si prolunga, vuoi perché si è concluso ma non si è poi dato vita all'organo di gestione. Tra i parchi previsti, ma mai istituiti, vi sono le aree del Monte Bianco e del Tarvisano (Friuli-Venezia-Giulia) uno dei più grandi complessi forestali italiani. Tra i parchi "in itinere" vi sono le aree dell'Alta Murgia (Puglia) la costa Teatina, la Sila (Calabria), la Val d'Agri (Basilicata). Il Delta del Po doveva diventare un parco interregionale (tra Emilia Romagna e Veneto): ciò che esiste è invece una serie

⁴ Franco Ferroni (responsabile Unità Aree Protette del WWF Italia) intervenuto nel Convegno: *Parchi, le questioni aperte a dieci anni dalla legge sulle aree naturali protette*, 21 marzo 2002, organizzato da *Italia Nostra*. Quanto riportato fa parte dell'indagine "Chek Up" condotta dal WWF realizzata in 114 Parchi naturali regionali, in 224 Riserve naturali regionali e in altre 90 altre aree protette diversamente classificate.

frammentata di aree a parco. Il parco nazionale del golfo di Orosei e Gennargentu è istituito ma non ha un ente di gestione. Nel frattempo si sta smantellando quel poco che rimane della unitarietà di gestione del Parco Nazionale dello Stelvio.

Quanto detto vale per i parchi nazionali. I parchi regionali invece non solo hanno aree naturali di pregio previste a parco ma mai istituite come tali, ma anche aree di altrettanto valore non incluse nelle previsioni, come per esempio alcuni Sic (siti di interesse comunitario). Fra tutte si segnalano: l'area dei Simbruini-Ernici (Abruzzo); l'area di Vulture (Basilicata); l'area di Serre (Calabria); l'area dei Monti Lattari (Campania); l'area del Carso (Friuli-Venezia-Giulia); l'area dei monti Ernici e dei monti della Tolfa (Lazio); le Alpi Liguri; l'area Bernina, Disgrazia, Val Masino, Val Cordera (Lombardia), l'area dell'Alto Molise; le Gravine dell'arco jonico (Puglia); la Giara di gestori (Sardegna); i monti Sicani (Sicilia); il monte Rosa (Valle d'Aosta); l'altopiano del Consiglio (Veneto).

In sintesi si può concludere individuando quali regioni a più alto "tasso di protezione": l'Abruzzo (27%), la Campania (19%) e la Calabria (14%), dove è maggiore la presenza di aree protette regionali e di parchi nazionali. Invece le regioni meno "protette", dal punto di vista naturalistico, sono il Friuli-Venezia-Giulia e la Liguria (meno dell'1%), la Sardegna e il Molise (1%).

In occasione del quarto anniversario della legge quadro sui parchi, nel dicembre 1995, Italia Nostra, aveva redatto un dossier che faceva il punto sulla situazione dei parchi (Bollettino n. 325). Il bilancio fatto in quella occasione torna di attualità. I problemi di allora, tanto per citarne alcuni, erano: le perimetrazioni dei nuovi parchi le cui modalità di definizione non possono che preludere a grandi difficoltà di gestione; le deroghe inaccettabili alla normativa di salvaguardia che rischiano di ammettere in assenza del piano del parco attività incompatibili; la scelta tra persone "particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura" per la composizione degli organi direttivi degli enti di gestione dei parchi è tranquillamente elusa dal Ministero stesso nella maggioranza dei casi; personale addetto alle funzioni di sorveglianza nei parchi regionali inadeguato ai fabbisogni (si cita ad esempio il Parco del Sile nel Veneto dove è del tutto assente); inattuato l'art. 31 della legge 394/91 che prevede il trasferimento della gestione delle Riserve naturali che ricadono all'interno di un parco all'Ente parco; la mancata attivazione della Segreteria tecnica (art. 3 legge 394/91) quale struttura del Ministero dell'Ambiente di supporto alla Consulta tecnica delle aree protette e alla gestione dei parchi e non per tappare le falle o qualche incompetenza della burocrazia ministeriale.

La difesa del Suolo

Nel 1989 dopo numerosi anni di tentativi e discussioni fu promulgata la Legge n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo". Era infatti dall'alluvione di Firenze del 1966 che in Italia il dibattito si era fatto più fitto, ma ci vollero 23 anni per arrivare ad una legge organica in materia. Prima di questa legge organica la materia era stata regolata da un affastellarsi di norme: R.D. n. 1740/40 (istituzione Ispettorato superiore del Genio civile per il Tevere), Leggi n. 735/56 e n. 240/58 (istituzione del Magistrato per il Po), Legge n. 632/67 (istituzione Ispettorato superiore del Genio civile per l'Arno), il Dpr n. 616/77, attuato con Dpcm del 22 dicembre del 1977 aveva individuato i bacini interregionali e le competenze delle regioni in materia.

La legge ha tra le sue finalità: *di assicurare la difesa del suolo* (da intendersi quale insieme di territorio, suolo, sottosuolo, abitati e infrastrutture), *il risanamento delle acque* (da intendersi come acque meteoriche, fluviali, sotterranee e marine) e, *la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi*. La legge inoltre definisce il bacino idrografico ed elenca quelli nazionali, interregionali e regionali e istituisce la Autorità di bacino e definisce il Piano di bacino come strumento per il governo e la gestione del territorio di natura sovraordinata agli altri strumenti settoriali e generali di pianificazione.

Oggi a 13 anni dalla emanazione della legge si può constatare che la pianificazione di bacino è stata avviata, ma è lontana dall'essere organica e diffusa a tutto il territorio nazionale. Si sono fatti sentire i molti anni di abbandono del territorio e di mancata pianificazione e manutenzione. Le calamità "naturali" hanno dettato un calendario per accelerare la lenta pianificazione delle Autorità di bacino e hanno comportato la necessità di apporti integrativi alla legislazione in vigore. Con gli eventi luttuosi ha preso il via una stagione di decreti legislativi (n. 253/90, n. 493/93, n. 36/94, n. 61/1994, n. 584/94, n. 180/98, n. 152/99) straordinari per governare il rischio derivato dalle alluvioni e dalle frane. In particolare il decreto successivo agli eventi dolorosi del maggio 1998 a Sarno (D.Lgs n. 180/98) ha introdotto tra gli strumenti di pianificazione, al fine di arrivare ad una pianificazione per le aree a maggiore rischio in tempi rapidi (obbligo di approvazione entro il 30 giugno 2001), i Piani stralcio di Assetto Idrogeologico.

Le Autorità di bacino nazionali sono sei, ognuna ha adempiuto ed è stato approvato il Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato; i Piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) sono in corso di elaborazione e approvazione.

Per quanto riguarda le Autorità di bacino interregionali il Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato risultano tutti approvati, mentre alla fine del 2000 risultava adottati solo 2 PAI su 13.

I piani hanno dimostrato una eccessiva difficoltà ad essere elaborati, da molte parti se ne critica i rapporti con gli altri strumenti di pianificazione, l'impostazione centralistica. E' da notare che con l'e ultime due finanziarie (2002 e 2003) sono venuti meno molte dei finanziamenti previsti dal decreto Sarno per la redazione dei Piani di bacino.

La pianificazione territoriale e urbanistica

La pianificazione provinciale introdotta con la Legge 142 del 1990, e dettagliata dalle legislazioni regionali caso per caso, è il grande assente nel quadro normativo italiano. L'area vasta dovrebbe essere il luogo in cui si salvaguarda il territorio sotto gli aspetti ambientali e dove si governano le aree urbane e le dinamiche della popolazione evidenziate in apertura. E' epoca di bilanci per questi strumenti che per una stagione hanno infiammato il dibattito scientifico e lo scontro istituzionale. Al 2001, ad 11 anni dall'entrata in vigore della legge, solo 19 piani provinciali sono stati approvati e 21 adottati nelle 103 province che compongono l'Italia. Anche in questo caso si devono fare i necessari distinguo: nell'Italia meridionale solo il 14% delle province ha un Piano approvato o adottato (escludendo l'Abruzzo solo il 4%). Al centro Nord oltre all'esempio fornito dall'Umbria, dal Trentino e dalle Marche (100%) destano "ammirazione" Emilia Romagna, Toscana, e Veneto con percentuali superiori al 70% di Province in regola. La Lombardia e il Friuli, in questo panorama, si distinguono per percentuali meridionali (0%) pari a Campania, Molise, Basilicata Calabria, Puglia e Sardegna.

I Prg a 60 anni dall'emanazioni della Legge quadro ancora non coprono tutto il territorio nazionale. Solo otto regioni hanno una copertura del 100% della pianificazione urbanistica comunale sul territorio, mentre il Lazio con solo il 78% dei comuni in regola, dotato di Prg, è il fanalino di coda. Nel complesso circa 290 comuni sono senza Prg, il 3,6 degli oltre ottomila comuni italiani⁵.

Il dato negativo dello stato d'attuazione dei Prg in Italia non è solo quantitativo ma anche qualitativo. Infatti molti dei piani in vigore sono vecchi e superati, come per esempio quello di Roma, approvato nel 1965.

Altro capitolo riguarda la pianificazione di settore nelle regioni. Mentre tutte le regioni sono dotate di una pianificazione inerente i trasporti, anche se sono molto differenti tra loro, la metodologia utilizzata, è insoddisfacente è il quadro generale della pianificazione ambientale differente nelle previsioni di strumenti pianificatori e per livello d'attuazione in ogni regione. Abbiamo a titolo di esempio: il piano di risanamento atmosferico previsto in 9 regioni di cui solo 4 l'hanno approvato; il piano di risanamento delle acque riguarda 14 regioni di cui 12 l'hanno approvato; il piano RSU riguarda 13 regioni; il piano delle attività estrattive è previsto in 13 regioni e solo 5 l'hanno approvato; il piano delle attività estrattive è previsto da 9 regioni e 6 l'hanno approvato; il piano energetico è previsto in 12 regioni e 4 sono i piani approvati; il piano dei rifiuti speciali è previsto in tre regioni e solo 2 hanno adempiuto. Esistono inoltre a livello regionale il piano regionale di coordinamento dei porti (Toscana), il piano dei distributori di carburante (Toscana e Emilia Romagna), il piano per i centri di rottamazione (Sicilia) e, infine, in Abruzzo per lo smaltimento dell'amianto, quello per i bacini sciistici.

PER IL PAESAGGIO

Il paesaggio, come riconosciuto a livello europeo, significa cultura del territorio, equilibrio tra uomo e natura.

La convenzione europea per il paesaggio

L'Italia è tra i firmatari della Convenzione europea del paesaggio (2000), ad oggi non ratificata.

Secondo la Convenzione il paesaggio:

... è una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni ...

⁵ Ministero dei Lavori Pubblici, INU - Rapporto sullo stato della pianificazione del territorio 2000.

in quanto

... componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità e che il paesaggio ...

... svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risorsa favorevole all'attività economica, e che, se salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può contribuire alla creazione di posti di lavoro ...

... coopera all'elaborazione delle culture locali e rappresenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell'Europa, contribuendo così al benessere e alla soddisfazione degli esseri umani e al consolidamento dell'identità europea ...

... è in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni: nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come in quelli di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana...

La Convenzione rappresenta un importante passo avanti per il significato complessivo che dà del paesaggio, identificato come “patrimonio” e “sistema” per il quale si deve operare con un insieme di politiche integrate. La concezione del paesaggio assume in sé gli aspetti storici e culturali del territorio, ed include anche il paesaggio cosiddetto “normale” e le funzioni che svolge per gli aspetti ambientali, ecologici e socioeconomici. Sono quindi paesaggi a cui prestare attenzione i paesaggi storici, ma anche quelli industriali, produttivi, urbani o i territori in abbandono.

La Convenzione si applica:

a tutto il territorio delle Parti e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Essa comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, che i paesaggi della vita quotidiana e i paesaggi degradati

Il paesaggio non è più quello aulico, ma tutto il territorio, anche dove sono presenti fenomeni di degrado che vanno recuperati o trasformazioni del paesaggio che vanno compresi.

Le finalità della Convenzione sono.

... di promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi e di organizzare la cooperazione europea in questo campo ...

Ogni Stato firmatario si impegna a

... stabilire e attuare politiche paesaggistiche volte alla protezione, alla gestione, alla pianificazione dei paesaggi ...

... avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle politiche paesaggistiche ...

... integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche ...

... ad accrescere la sensibilizzazione della società civile, delle organizzazioni private e delle autorità pubbliche al valore dei paesaggi, al loro ruolo e alla loro trasformazione ...

Il paesaggio, quindi, non deve essere solo tutelato e conservato, ma gestito e integrato dalle politiche complessive dei Paesi. Il Paesaggio deve essere considerato come un essere “vivente”.

Le azioni previste dalla Convenzione che ogni stato deve applicare sono:

... A. Sensibilizzazione; B. Formazione ed educazione; C. Individuazione e valutazione, D. Obiettivi di qualità paesaggistica, E. Applicazione ...

In particolare per quanto riguarda il punto C., attraverso la mobilitazione dei “*soggetti interessati ... e ai fini di una migliore conoscenza dei propri paesaggi*”, che ogni Stato preveda di:

...

- a.
 - i *individuare i propri paesaggi, sull'insieme del proprio territorio;*
 - ii *analizzarne le caratteristiche, nonché le dinamiche e le pressioni che li modificano;*
 - iii *seguirne le trasformazioni ;*
- b. *valutare i paesaggi individuati, tenendo conto dei valori specifici che sono loro attribuiti dai soggetti e dalle popolazioni interessate.*

Mentre per ogni parte si impegna per il punto D a stabilire:

... obiettivi di qualità paesaggistica riguardanti i paesaggi individuati e valutati, previa consultazione pubblica ...

Gli obiettivi di qualità, da parte di enti locali e generali, dovranno essere oggetto di comunicazione “chiara” insieme alle caratteristiche e le qualità dei paesaggi interessati e il profilo generale delle politiche da attuare e delle singole azioni di salvaguardia o gestione o pianificazione e definire gli strumenti da utilizzare.

Altresì ogni parte si impegna per il punto E ad attivare:

... strumenti di intervento volti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione dei paesaggi ...

Gli strumenti previsti sono di natura legislativa, amministrativa, fiscale e finanziaria e possono assumere la forma di strumenti di pianificazione, progetti, in particolari regimi, nell’assunzione del paesaggio nella VIA, ecc.

Si evidenzia in definitiva, un richiamo forte al governo del territorio ai diversi livelli amministrativi, con molteplici strumenti e con il coinvolgimento delle popolazioni interessate. Nei processi di definizione degli obiettivi, nelle politiche e nei processi conoscitivi la popolazione ha un ruolo centrale, così come per l’attenzione posta alle politiche educative e formative

Breve cenni sul progetto paesaggio agrario

Nel quadro delineato il Progetto paesaggio agrario si prefigge lo scopo dell’educazione e della sensibilizzazione ai temi paesistici e della definizione di soluzioni concrete per la conservazione in attuazione della Convenzione europea sul Paesaggio.

Il progetto al suo interno contempla:

- lo svolgimento di giornate di studio, seminari, convegni e mostre;
- l’incontro tra associazioni, istituzioni e singoli studiosi al fine di definire una proposta complessiva sul paesaggio che si occupi:
 - di educazione ambientale sulla lettura del paesaggio e che introduca tra i nostri giovani e tra i nostri concittadini i corretti elementi per capire il mondo e la campagna che li circonda e le valenze legate agli aspetti agroalimentari, della salute psicofisica e di sicurezza insiti nel paesaggio;
 - di conoscenza sullo stato del paesaggio, sulle nefandezze, gli abbandoni i cattivi usi del nostro paesaggio che scopriamo dopo ogni tragedia;
 - di nuovi profili di tutela dei paesaggi storici che dovranno essere salvaguardati come memoria e rispettati come realtà viventi;
 - di un grande progetto per la conservazione e il restauro del paesaggio in senso lato: quello storico, quello produttivo e quello in abbandono. Un progetto che nel rispetto degli elementi di struttura del paesaggio stesso consenta di rendere il territorio vivo senza perdere l’identità stessa di quei luoghi costituendo nuove alleanze tra le piccole comunità che popolano il nostro Paese.